



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 14988/I/CPGT

Delibera n.33/2025

Il Consiglio nella seduta del 28.01.2025, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere M.T. BALDUINI;

richiamata la delibera consiliare n. 1642 del 19/11/2024, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 22/11/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 VPS** e **n. 3 Giudici Tributari** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo**;

rilevato che, a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
MIETTO MASSIMO	VPS	CGT I MILANO	303	VPS

vista la Risoluzione n. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la Risoluzione n. 7 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

rilevato che il **dott. Massimo MIETTO** risulta già applicato con la qualifica di **Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo** fino al 01/09/2025, come da delibera n. 1158 del 22/07/2024, e che lo stesso, nella propria domanda di partecipazione al presente interpello, ha dichiarato di rinunciare all'applicazione in corso ed espresso preferenza per la qualifica di **VPS**;

ritenuto potersi ammettere alle valutazioni il candidato sopra indicato, in considerazione della preferenza dallo stesso espressa per la qualifica superiore posseduta;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **VPS pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015 e che, pertanto, viene applicato il **dott. Massimo MIETTO**, con contestuale cessazione della sua applicazione presso la medesima Corte con la qualifica di **Giudice Tributario**;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

- di disporre la **cessazione, a decorrere dal 10/02/2025**, dell'applicazione temporanea non esclusiva nella carica di **Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo** del **dott. Massimo MIETTO**, disposta con delibera consiliare n. 1158 del 22/07/2024;
- l'**applicazione in via non esclusiva** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, a decorrere dal 10/02/2025** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
MIETTO MASSIMO	VPS	CGT I MILANO

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14, Legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il **Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE
Firmatario1